

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 19/02/2016

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37822-i-benefici-espiativi-extra-semi-murari-nel-codice-penale-svizzero>

Autore: Baiguera Altieri Andrea

I benefici espiativi extra- / semi- murari nel codice penale svizzero

I BENEFICI ESPIATIVI EXTRA-/SEMI- MURARI NEL CODICE PENALE SVIZZERO

del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com

1. La pena pecuniaria nello StGB svizzero

A prescindere dalle dispercezioni di un certo neo-retribuzionismo populista odierno, la pena pecuniaria provoca nei consociati una deterrenza di gran lunga maggiore rispetto alle pene detentive di lunga durata. La conferma di tale general-preventività proviene anche dalla positiva esperienza dell' esecuzione penitenziaria negli Ordinamenti scandinavi. Viceversa, il Sistema statunitense risulta oggi fallimentare in tanto in quanto esso ha optato per la pena della reclusione applicata sempre e comunque, persino per le più bagatellari nonché risibili devianze.

La pena pecuniaria ammonta al massimo a 360 aliquote giornaliere e, specularmente, un' aliquota giornaliera ammonta al massimo a 3.000 Franchi. Va segnalato che il Principio ermeneutico di equità si rivela fondamentale nella condanna ad una pena pecuniaria, dal momento che il Magistrato giudicante è tenuto a bilanciare, con la massima attenzione, almeno quattro circostanze personali attinenti al condannato, ovverosia:

1. il suo reddito e le sue sostanze al momento della condanna
2. l' intera situazione tanto personale quanto patrimoniale del reo
3. il tenore di vita dell' infrattore *ante judicatum*
4. gli obblighi di mutua assistenza verso ascendenti e/o discendenti

In buona sostanza, il Giudice reca l' obbligo di circostanziare e soggettivizzare sempre e comunque la pena pecuniaria, acciocché la condanna non intacchi quel << *minimo vitale* >> garantito in qualsivoglia regime giuridico democratico-sociale (Art. 34 StGB). Anzi, l' Autorità Giudiziaria deve avvalersi di tutte le informazioni utili provenienti non soltanto dalla Pubblica Amministrazione federale, ma pure e soprattutto dalle Istituzioni di rango cantonale e comunale, le quali, solitamente, sono le più idonee per delineare meglio nei dettagli l' intero contesto di vita dell' imputato.

Il condannato reca un termine da 1 a 12 mesi per il pagamento della pena pecuniaria. L' escussione del denaro dovuto può essere rateizzata ed i termini sono prorogabili, sempre alla luce della *ratio* del temperamento istituzionale semi-abolizionista, grazie al quale va escluso ogni eccesso ed ogni mancanza di proporzionalità, specialmente allorquando il debitore è un minorenni od un infrattore infra-25enne, perfettamente rieducabile e non ancora caduto nel pericoloso vortice criminogeno della recidiva. Tuttavia, qualora sussista il legittimo sospetto che il condannato non vorrà deliberatamente adempiere ai propri obblighi, in tal caso diviene esigibile il pagamento immediato o la dazione di garanzie mobiliari od immobiliari pignorabili.

A livello di *extrema ratio*, se la pena pecuniaria non viene pagata e non esistono beni pignorabili, il pagamento in denaro è sostituito da un' ordinaria pena detentiva, nell' ambito della quale un' aliquota giornaliera sino a 3.000 Franchi corrisponde ad 1 giorno di carcerazione. Siffatta pena detentiva sostitutiva si estingue qualora sopraggiunga il pagamento tardivo del debito.

Nell' evenienza in cui, dopo la Sentenza e senza colpa o dolo del reo, il condannato sia divenuto insolubile o non abbia più, per qualunque altro giustificato motivo, il denaro che gli è stato richiesto, il Magistrato è tenuto a valutare tre rami d' alternativa:

1. la proroga del pagamento sino a 24 mesi
2. la riduzione dell' importo dovuto
3. l' esecuzione di un lavoro di pubblica utilità

Nel caso in cui l' infrattore non adempia neppure alle tre suesposte possibilità sostitutive, altra via non rimane che quella della pena detentiva sostitutiva.

1.2. L' origine storico.-giuridica della pena pecuniaria . L' esperienza svedese.

In Svezia, negli Anni Settanta ed Ottanta del Novecento, la pena pecuniaria si dimostrò un' eccellente soluzione alternativa rispetto all' ordinaria e troppe volte criminogena reclusione in un Penitenziario. Nella Svezia di una trentina d' anni fa, esistevano tre tipologie di pena pecuniaria:

1. la sanzione a tassi giornalieri (*dagsböter*)
2. la sanzione a somma complessiva (*penningsböter*)
3. la sanzione proporzionale (*normerade böter*)

La *penningsböter* sanzionava i reati contravventivi e gli illeciti amministrativi, ovverosia le infrazioni meno anti-normative, come l' ubriachezza molesta e gli atti contrari alla pubblica decenza. La *normerade böter*, invece, veniva applicata per i reati valutari e per il contrabbando. Infine, la *dagsböter* risultava molto utile per colpire e reprimere gravi illeciti finanziari, tributari e patrimoniali. Pochi anni dopo, venne introdotta, in via sperimentale, la *foretagsbot* ai fini di perseguire le persone giuridiche.

Nella lungimirante *ratio* del Legislatore svedese, la pena pecuniaria avrebbe dovuto divenire il principale surrogato alla pena detentiva breve e, infatti, tale grande Riforma abolizionistica recò a frutti assai positivi. Basti pensare che, nel solo 1986, le pene pecuniarie comminate furono ben 29.793, di cui 23.719 (il 79,61 %) *dagsböter*, 5.998 (il 20,1 %) *penningsböter* e 36 (lo 0,1 %) *normerade böter*. specularmente, l' apparato carcerario svedese dovette sostenere meno ingressi e l' effetto deterrente fu molto incisivo, al punto che la Danimarca e la Repubblica Federale di Germania introdussero anch' esse molte sanzioni monetarie o patrimoniali alternative alla tradizionale incarcerazione intra-muraria.

2. Il Lavoro di pubblica utilità nello StGB svizzero.

Se il condannato vi acconsente, il Magistrato giudicante può condannarlo ad un lavoro di pubblica utilità di 720 ore al massimo. Tale alternativa viene a sostituire una pena detentiva inferiore a 6 mesi, oppure una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere. Il lavoro di pubblica utilità non è remunerato ed è svolto:

1. a favore di Istituzioni socio-assistenziali
2. per opere di interesse collettivo
3. a beneficio di persone bisognose

Il condannato ha 2 anni al massimo di tempo al fine di iniziare il proprio lavoro di pubblica utilità. Qualora, nonostante diffida del Giudice per l' Esecuzione della Pena, il reo non adempia al proprio dovere, oppure non rispetti condizioni ed oneri lavorativi indispensabili, in questo caso il lavoro di pubblica utilità è commutato in una pena detentiva od in una pena pecuniaria. Siffatta commutazione vale anche nel caso di un lavoro socialmente utile svolto senza impegno e costanza.

Quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono ad un' aliquota giornaliera di pena pecuniaria o ad un giorno di pena detentiva.

Se il condannato non svolge il lavoro socialmente utile e non può nemmeno adempiere ad una pena pecuniaria, altra via non resta che quella della pena detentiva, che, comunque, come lascia intendere il Legislatore svizzero del 2011, costituisce l' *extrema ratio* da evitare, ove possibile, per non creare effetti criminogeni, soprattutto nel caso di reati lievi o bagatellari. Anche nel contesto dell' Art. 41 StGB, si avverte il continuo tentativo legislativo di non comminare, per quanto possibile, una pena detentiva intra-muraria inferiore a 6 mesi. Ovverosia, il lavoro di pubblica utilità serve (anche) ad impedire che il soggetto entri in contatto con il malsano ambiente carcerario, che altro non produce se non rabbia sopita, recidiva futura e predisposizione a delinquere di nuovo. Del resto, la natura criminogenetica della pena detentiva breve costituisce una verità acclarata sin dai tempi di Beccaria, specialmente se il condannato è un minore o un giovane adulto minore degli anni 25 d' età.

2.1. L'origine storico-giuridica del lavoro di pubblica utilità. L'area scandinava.

Il lavoro di pubblica utilità nacque in Danimarca, Finlandia e Svezia con il nome anglofono di << *Community Service* >>> a beneficio di tossicodipendenti, giovani devianti e pluri-recidivi. Si tratta di una soluzione extra-muraria vicina all'esperienza inglese della << *probation* >>. In ogni caso, il lavoro di pubblica utilità è nato ed è tutt'oggi impiegato come alternativa alle inutili e financo dannose pene detentive brevi. Nel 1977, in Finlandia, il lavoro socialmente utile sostituiva l'incarcerazione fino a 30 giorni. Eguale *ratio* venne applicata, sempre negli Anni Settanta del Novecento, in Danimarca e Svezia, ovvero negli Ordinamenti più vicini all'Abolizionismo carcerario. I reati sanzionati con lo << *sharp-shock-system* >> erano, originariamente, le lesioni colpose del traffico stradale e la guida sotto effetto di droghe o bevande alcoliche.

La ricerca di un'alternativa socio-democratica alla detenzione venne applicata, qualche decennio più tardi, pure nel Sistema francese e belga, il tutto alla luce delle esperienze positive scandinave del << *villkorlig dom* >> e dello << *skyddstillsyn* >>. Oltretutto, il lavoro socialmente utile costituisce un istituto in piena sintonia con la *ratio* costituzionale post-bellica della Democrazia interventistica. Gli effetti general-preventivi e special-preventivi risultarono efficaci e ben concreti, recando ad una diffusione del lavoro di pubblica utilità in tutta l'Europa.

3. La liberazione condizionale e la messa alla prova nello StGB svizzero.

L'Ordinamento penitenziario elvetico è tutt'altro che retribuzionista e, per tal motivo, il condannato può avere libero accesso alla *probation* non appena si siano consolidati ed interiorizzati dei progressi pedagogici concreti e non apparenti.

Qualora il condannato sia o sia stato affetto da gravi turbe mentali, la messa alla prova dura da 1 a 5 anni. Viceversa, nel caso dei tossicodipendenti non cronici e degli infra-25enni, la liberazione condizionale si può prolungare soltanto da 1 a 3 anni.

Durante il periodo di prova, al reo può essere ingiunto un percorso riabilitativo di tipo psicologico o psico-farmacologico. Anzi, il programma medico-psico-terapeutico è predisposto, sin nei minimi dettagli, dal Giudice per l'Esecuzione della Pena (detto all'italiana : dal Magistrato di Sorveglianza). Se, alla scadenza del periodo di prova, sussiste ancora il pericolo di recidiva o la turba mentale non è ancora scomparsa, in tal caso il liberato condizionalmente deve sottoporsi ad un prolungamento della *probation*. Siffatta protrazione ulteriore dura anch'essa da 1 a 5 anni in caso di grave deficienza psichica, oppure da 1 a 3 anni nel caso del tossicomane non acuto o nel caso del giovane adulto. Ognimmodo, tranne quando sussiste grave anormalità comportamentale, il periodo di prova, dopo la liberazione condizionale, non dev'essere superiore a 6 anni in totale. Soltanto nel caso di ex internati responsabili di gravi o gravissimi crimini, la *probation* è rinnovabile senza limiti temporali massimi.

Se, durante la messa alla prova, il liberato condizionalmente cade nella recidiva, il Magistrato incaricato di giudicare la nuova infrazione può:

1. ripristinare il trattamento carcerario ordinario annullando la messa alla prova
2. mantenere la *probation*, ma cambiando le Norme di condotta prestabilite dal Giudice per l'Esecuzione della Pena
3. annullare la messa alla prova, ripristinare il trattamento carcerario ordinario ed aggiungere una nuova pena detentiva da espiare cumulativamente con la pena pregressa

Nel comma 3 dell'Art. 62 a StGB si ribadisce un Principio assai intuibile, ovverosia qualora, durante il periodo di prova, il rischio di recidiva sia grave, palese ed acuto, la messa alla prova prosegue per 5 anni nei casi più gravi e per 2 anni nelle fattispecie meno preoccupanti.

Tuttavia, la recidiva, durante la *probation*, può recare, se il delitto non è grandemente anti-sociale:

1. al semplice ammonimento
2. al potenziamento degli interventi medico-psico-farmacologici

3. al cambiamento del Regolamento di condotta originariamente imposto al liberato condizionalmente
4. al prolungamento della *probation* senza annullamento radicale dei benefici extra-murari.

Ciononostante, il liberato condizionalmente che non adempie o non adempie bene ai propri doveri per negligenza è ricondotto senza indugio in Penitenziario, ove riprende il regime intra-murario.

Il liberato condizionalmente che ha superato con successo il periodo di prova è liberato definitivamente (comma 1 Art. 62 b StGB).

La messa alla prova è, invece, soppressa

1. se la sua prosecuzione diviene palesemente inutile sotto il profilo pedagogico
2. se il liberato condizionalmente non progredisce nella propria rieducazione
3. se non esistono o non esistono più idonee strutture rieducative di tipo extra-murario

Il Giudice per l' Esecuzione della Pena può, in ogni momento, cambiare le Regole della *probation* nel caso di rischio di recidiva.

Nel caso di soggetti messi alla prova non guariti da una grave turba mentale ed inclini alla recidiva, il Magistrato dispone l' internamento e la soppressione di qualunque altro beneficio extra-murario.

Anche la terapia psico-medico-farmacologica può essere cambiata in ogni momento durante la *probation*, allorché la nuova terapia diminuisca il rischio di recidiva.

Almeno una volta all' anno, il Giudice per l' Esecuzione della Pena valuta i progressi o, viceversa, i regressi del liberato condizionalmente. Nel caso di ex internati violenti ed affetti da turbe mentali, è annualmente predisposta una perizia psichiatrica da un' équipe di medici professionalmente indipendenti, che non devono mai aver curato né assistito in altro modo il reo.

3.1. L' origine storico-giuridica della liberazione condizionale con messa alla prova.

La << *probation* >> è nata una quarantina d' anni fa nella << *Common Law* >> inglese e statunitense. Con la messa alla prova, l' esecuzione penitenziaria veniva sospesa ed il detenuto era affidato ad un tutore / poliziotto che supervisionava la sua condotta a piede libero per qualche anno, in attesa della valutazione del << *Probation Office* >>, il quale decideva se riprendere o meno l' ordinario trattamento rieducativo in carcere. Dalla << *probation* >> è sorta, negli Anni Settanta del Novecento, la << *diversion* >>, grazie alla quale si allestiva un percorso riabilitativo di prova completamente extra-murario sin dal principio della condanna. Tanto la << *probation* >> quanto l' assai simile << *diversion* >> erano e sono soluzioni stragiudiziali assai costose a livello sociale, in tanto in quanto comportano necessariamente l' intervento non soltanto della Polizia Giudiziaria, ma anche di educatori, medici e psicoterapeuti esterni al circuito penale.

Pure in Belgio, in Francia ed in Scandinavia esistono, sin dalla seconda metà del Novecento, istituti simili alla << *probation* >>. Basti pensare, nell' Ordinamento Penitenziario belga, al << *sursis* >>, oppure alla << *condanna condizionale* >> di Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia ed Islanda (si parla di << *regime di sorveglianza* >>, detto << *skyddstillsyn* >>, oppure di << *villkorlig dom* >>). In ogni caso, a prescindere dalle varie denominazioni locali, non debbono esistere, per l' accesso alla << *probation* >>, fondati motivi per ritenere che il condannato cadrà nella recidiva. Inoltre, come intuibile, la << *condanna condizionale* >> era ed è esclusa nel caso di reati grandemente anti-sociali nonché nel caso di acuta e palese pericolosità sociale da parte del detenuto. Nel 1980, in Svezia, ogni liberato condizionalmente era seguito, passo dopo passo, da decine di assistenti sociali, denominati << *agenti di probation* >>.

Quando la pena detentiva era breve, poco prima della caduta del Muro di Berlino, la

<<probation >> iniziò ad essere sperimentata anche in Ordinamenti europei filo-sovietici, come la Repubblica Democratica di Germania, la Romania, la Bulgaria, la Polonia e l' Ungheria; ma lo scioglimento dell' URSS ha oggi recato a radicali modifiche *de jure condito*.

4. Il trattamento penitenziario attenuato verso border-line e tossicomani.

Ogni misura trattamentale attenuata verso border-line non dev' essere ostacolata dal rischio di recidiva, oppure alla potenziale pericolosità sociale dell' individuo mentalmente disturbato. Tuttavia, anche nel caso dell' anormalità psichica, l' esecuzione carceraria dev' essere differenziata, ancorché proporzionata e, dunque, non lesiva nei confronti dei diritti della personalità del condannato. In buona sostanza come nel caso della Riforma Basaglia nell' Italia del 1978, lo StGB elvetico rigetta l' ipotesi novecentesca di << *manicomi criminali* >> inutilmente crudeli e disumani. Pertanto, rimane, in ogni caso, inviolabile ed intangibile la dignità personale del border-line, qualunque sia il crimine o delitto commesso.

Il Magistrato giudicante è tenuto a deliberare un trattamento particolare e personalizzato sulla base di una perizia psichiatrica precisa e scientifica, valutante:

1. se esiste l' effettiva necessità di diversificare l' esecuzione carceraria
2. se sussistono probabilità di miglioramenti comportamentali nel reo / disabile
3. se il condannato si rivelerà comunque recidivo nonostante le cure offerte.

Tale perizia dev' essere predisposta da un medico indipendente, ovverosia che non abbia mai curato o tutelato il border-line in precedenza.

Purtroppo, dal 2007 ed alla luce (anche) dell' Art. 123a BV, le perizie debbono essere almeno due qualora sia deliberato l' internamento a vita, allorché l' autore dell' infrazione è sessuomane, violento, refrattario alla terapia e se ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una rapina, una violenza carnale parafiliaca, una coazione sessuale con fanciulli, un sequestro di persona, un rapimento, una presa d' ostaggio, una tratta di esseri umani, un genocidio, un crimine contro l' umanità o un crimine di guerra. In realtà, a parere di chi scrive, l' internamento a vita per pedofili e criminali violenti non curabili ha rappresentato un grave regresso culturale per l' intero Ordinamento Penitenziario svizzero. La verità fattuale e quotidiana è che nessun condannato od internato è << *refrattario alla terapia* >> e la recuperabilità del reo dovrebbe altresì costituire una *ratio* sacra ed intangibile. L' internamento a vita è stato soltanto un volgare strumento partitico ed ideologico per saziare certuni malumori sociali e per acquisire consensi politici. Nessun border-line presenta una pericolosità sociale perenne. Piuttosto, necessitano appropriate cure medico-psico-farmacologiche da somministrare in specifiche strutture protette a custodia attenuata. L' internamento a vita costituisce un istituto retrogrado e populista, ovverosia un' abnormità ed un non-senso indegno dei Principi democratico-sociali posti a fondamento dell' intera Confederazione.

A prescindere dal caso estremo ed inutile dell' internamento a vita, ogni deviante mentalmente disturbato che ha delinquito viene sottoposto ad un << *trattamento stazionario* >> differenziato, al fine di non criminalizzare le patologie psichiatriche, per quanto criminogene esse siano.

Il malato di mente infrattore, in Svizzera, non viene recluso in un Penitenziario ordinario, bensì in Istituti nei quali la Pedagogia possa essere congiunta ad appropriate cure mediche. Tuttavia, la casa di cura non consente benefici extra- / semi- murari fintanto che permane il pericolo di fuga o l' inclinazione alla recidiva.

Il trattamento del deviante psicopatico dura 5 anni, prorogabili per un ulteriore quinquennio qualora le cure mediche non siano terminate e, soprattutto, qualora permanga il rischio di reiterazione del reato.

Il binomio risocializzazione / cura mentale è applicato anche nei confronti dei tossicodipendenti cronici e degli alcoolisti acuti. Anzi, in questo caso, che non è quasi mai

irreversibilmente patologico, il Magistrato giudicante è chiamato a valutare anche la disponibilità e la collaborazione del tossicomane in vista della propria disintossicazione / rieducazione.

Il trattamento del tossicodipendente e dell'alcool-dipendente si svolge in un'istituzione specializzata o, se necessario, in una clinica psichiatrica. Tal'espiazione semi-muraria va adeguata alle esigenze personali del condannato.

Il trattamento attenuato del tossicomane dura 3 anni, prorogabili per ulteriori 12 mesi se permane il rischio di recidiva. Dopodiché, il tossico beneficia della liberazione condizionale con messa alla prova, tranne nel caso della commissione di illeciti altamente anti-sociali ed anti-normativi.

5. Il trattamento agevolato e semi-murario del giovane adulto nello StGB svizzero.

L'infrattore maggiorenne minore degli anni 25 d'età reca, nello StGB elvetico, l'interesse legittimo e la possibilità di essere collocato in una casa di educazione al lavoro separata dai Penitenziari ordinari. Nel nuovo Art. 61 StGB, assai modificato nel 2011, il Legislatore federale svizzero si dimostra moderato e deontologicamente comprensivo nei confronti del giovane adulto, che certamente ha delinquito, ma che, ciononostante, non ha ancora pienamente superato le turbe comportamentali dell'adolescenza. La *ratio* di questa eccezione normativa consta nell'impedire che l'infra-25enne inizi una vera e propria carriera criminale provocata da uno << *sviluppo turbato della personalità* >> (lett. b comma 1 Art. 61 StGB).

Nell'Ordinamento Penitenziario della Confederazione è prevista la differenziazione tra case di reclusione per ultra-25enni ed istituzioni semi-aperte per il recupero del deviante non ancora pienamente maturo sotto il profilo caratteriale e comportamentale. Viceversa, in Italia, manca il concetto legislativo e criminologico esplicito di << *giovane adulto* >> e molto (*rectius* : troppo) viene lasciato al temperamento empirico della Giurisprudenza di merito.

Nei Centri correzionali ex Art. 61 StGB, gli Educatori hanno, per dettato normativo, il non semplice compito di responsabilizzare il condannato infra-25enne, grazie ad una ricca offerta di studio culturale o lavoro professionale.

I benefici semi-murari per il giovane adulto durano solitamente non più di 4 anni, prorogabili per 24 mesi. In ogni caso, il trattamento attenuato del post-adolescente anti-sociale cessa necessariamente allorché il condannato compie 30 anni. Dopo la Riforma del 2011, il comma 5 Art. 61 StGB ha esteso le susposte mitigazioni detentive anche ai condannati prossimi al compimento del 18.mo anno d'età. In buona sostanza, lo StGB svizzero manifesta di aver assimilato e compreso che le difficoltà pedagogiche attuali possono essere cagionate da un eccessivo eppur diffuso prolungamento anagrafico del disagio adolescenziale.

6. Conclusioni : quello che non deve cambiare mai.

L'attuale StGB elvetico è lontano dal retribuzionismo rigido e rigoroso degli Stati Uniti d'America e degli Ordinamenti non occidentali.

La pena deve sempre essere proporzionata, nel senso che il Magistrato è tenuto a contestualizzare ogni reato sulla base della << *vita anteriore e delle condizioni personali del condannato* >> (comma 1 Art. 47 StGB).

Anche l'Art. 48 StGB indica mirabilmente decine e decine di circostanze attenuanti, come i << *motivi onorevoli* >>, l'eventuale << *stato di grave angustia* >>, l' << *impressione di una grave minaccia* >>, l' << *incitamento* >> esterno di soggetti dominanti, << *una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze* >> od uno << *stato di profonda prostrazione* >>. Persino l'Art. 49 StGB, in tema di concorso di reati, impone al Giudice il cumulo formale e non quello materiale. Similmente, l'Art. 50 StGB parla di << *circostanze rilevanti per la commisurazione della pena* >>. Lo StGB precisa, circostanza, soggettività senza sosta ed analizza sempre e comunque la singola e specifica personalità del reo.

In Svizzera, l' azione penale è semi-facoltativa, poiché << *l' autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità* >> (Art. 52 StGB). Altre ulteriori cause di facoltatività dell' azione penale, nella Confederazione, sono la riparazione equa del torto (Art. 53 StGB) e la << *scarsa importanza* >> dell' infrazione (Art. 53 StGB).

Se l' autore è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata, il Magistrato Giudicante prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione (Art. 54 StGB).

Infine, l' Art. 74 StGB dimostra di aver ben recepito duemila anni di Cristianesimo e di civiltà garantistico-accusatoria, in tanto in quanto << *la dignità umana del detenuto o collocato dev' essere rispettata. I diritti di costui possono essere limitati soltanto nella misura in cui la privazione della libertà e la convivenza nell' istituzione d' esecuzione [penitenziaria] lo richiedano*>>. Si tratta di un bagaglio culturale giuridico di stampo moderato nonché radicalmente opposto ai giustizieri tagliagole dell' odierno fondamentalismo islamico. Questa eredità squisitamente cattolica e moderata merita tutt' oggi di essere accolta e messa in pratica.

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com